Torino, 18 aprile 2012

Statuto di MOVIMENTO SVILUPPO E PACE nel testo approvato dall'Assemblea Straordinaria Soci del 04.06.1992 Allegato "A" al numero 9359 di fascicolo, Notaio Silvana CASTIGLIONE **e modificato (al 3° comma dell'art. 3) dall'Assemblea Generale dei Soci del 18.04.2012 (modifica qui evidenziata in carattere grassettato). (via Saluzzo, 58 – TORINO)**

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1) – È costituita l'Associazione "MOVIMENTO SVILUPPO E PACE".

SEDE

Art. 2) – L'Associazione ha sede in Torino, via Saluzzo n. 58.

SCOPI

Art. 3) – Scopo dell'Associazione è la collaborazione allo sviluppo ed alla promozione umana, muovendo dal problema della fame nei paesi in via di sviluppo ed in stato di grave emergenza e la sensibilizzazione a tali problemi.
L'Associazione persegue altresì, tra le proprie finalità, la promozione del volontariato civile nei paesi in via di sviluppo.
Essa è aconfessionale e non è espressione di alcun movimento e/o partito politico e non persegue finalità di lucro, **con l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o di altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di attività di cooperazione allo sviluppo**.

IMPEGNI – ATTIVITÀ

Art. 4) – L'Associazione realizza il proprio scopo con i seguenti impegni ed attività:
a) conoscere e far conoscere la realtà delle sofferenze delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo nonché le cause che a tali realtà sottendono ed i valori culturali ed umani delle popolazioni stesse;
b) realizzare ed appoggiare, nei suddetti paesi, progetti miranti allo sviluppo ed alla promozione umana delle loro popolazioni, anche mediante proprio personale;
c) raccogliere, presso privati ed enti pubblici nazionali ed internazionali, nelle forme opportune con le garanzie necessarie al rispetto dell'indipendenza dell'Associazione, i fondi occorrenti per le proprie attività;
d) collaborare con altri organismi ed istituzioni che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
e) sollecitare, in ogni sede opportuna, la soluzione dei problemi relativi sia alle relazioni tra i Paesi ricchi e Paesi poveri, sia allo sviluppo di questi ultimi, ritenendo lo sviluppo una delle condizioni indispensabili per il conseguimento della pace e della giustizia a livello internazionale.

Le varie attività dell'Associazione sono strutturate in Commissioni Settoriali, alla cui costituzione provvede il Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

Art. 5) – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti a titolo universale e/o particolare.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali annue;
b) da sussidi, legati e contributi d'origine privata e pubblica che concorrano ad incrementare l'attivo sociale.

BILANCIO

Art. 6) – L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Generale Ordinaria per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
Il bilancio preventivo del successivo esercizio deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Generale per l'approvazione entro la stessa data di cui sopra.

SOCI

Art. 7) – Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche e gli Enti che, sensibili ai problemi delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo ed in stato di grave emergenza, intendano agire concretamente alla soluzione di tali problemi, in adesione e nella piena osservanza delle norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.
Art. 8) – La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto dal richiedente al Consiglio Direttivo che, verificati i requisiti, la inoltra all'Assemblea Generale che delibera al riguardo con la presenza della maggioranza dei Soci, comprese le deleghe, e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
All'atto dell'ammissione il Socio dovrà versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art. 9) – Si decade dalla qualità di Socio per i seguenti motivi:
a) per dimissioni volontarie;
b) per decesso;
c) per inosservanza delle norme e dei principi contenuti nel presente Statuto, ivi compresa la morosità;
d) per indegnità;
e) per non aver partecipato alla vita associativa.
Art. 10) – La decadenza di cui ai punti c), d) ed e) del precedente articolo è sancita dall'Assemblea Generale con la stessa maggioranza prevista al precedente Art. 8 per l'ammissione; la perdita della qualità di Socio di cui ai punti a) e b) è sancita dalla stessa Assemblea con delibera di presa d'atto.
Art. 11) – Il Socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, né potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote, statuendosi che ogni suo apporto è destinato ai fini associativi.

ORGANI

Art. 12) – Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 13) – L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci che risultino tali al momento della convocazione.
L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.
Essa è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio entro gli otto giorni antecedenti la data di convocazione.
La comunicazione deve contenere: ordine del giorno, località, data ed ora in cui la riunione ha luogo.
Art. 14) – L'Assemblea Generale è, inoltre, convocata dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza o su domanda scritta di almeno un decimo degli associati.
Art. 15) – L'Assemblea Generale può deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Sono di sua competenza:
a) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
b) la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

c) l'approvazione del "Regolamento interno" e delle sue modifiche;
d) la modifica dello Statuto dell'Associazione;
e) l'approvazione delle linee programmatiche dell'attività dell'Associazione e dello schema di bilancio preventivo;
f) l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e delle relazioni del Collegio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) lo scioglimento dell'Associazione;
h) l'ammissione e decadenza dei Soci;
i) quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 16) – In Assemblea Generale ogni Socio ha diritto a un voto.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci, per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri e per modifiche statutarie.
Le deleghe, nella misura di una per ciascun Socio, devono essere fatte per iscritto e consegnate all'inizio della seduta dell'Assemblea.
Art. 17) – L'Assemblea Generale è presieduta da un Socio, nominato di volta in volta all'inizio della seduta.
L'Assemblea Generale, su proposta di tale Socio, elegge un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Spetta al Socio che presiede l'Assemblea Generale di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di Assemblea Generale si redige processo verbale firmato dal Socio che presiede l'Assemblea stessa, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art. 18) – L'Assemblea Generale è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 1°comma del Codice Civile.
Per modificare lo Statuto e il Regolamento occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19) – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea Generale tra i soci.
Esso resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere gli subentrerà automaticamente il primo dei non eletti.
In caso di dimissioni di almeno la metà dei Consiglieri dovrà essere convocata l'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 20) – Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente ed i responsabili delle varie Commissioni Settoriali di cui al precedente art. 4, i quali responsabili hanno la qualifica di Consiglieri Delegati limitatamente agli atti relativi a ciascuna Commissione Settoriale.
Art. 21) – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta, da almeno un terzo dei suoi membri o dal Comitato Esecutivo.
Il Consiglio Direttivo dovrà comunque riunirsi almeno due volte l'anno, una delle quali per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e per definire l'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.
In caso di assenza di entrambi, dal più anziano di età fra i membri presenti.
Art. 22) – Il Consiglio Direttivo nomina un segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio, col compito di redigere sugli appositi libri il verbale delle sedute.
Il verbale deve essere letto ed approvato al termine della riunione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 23) – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Art. 24) – Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo compila apposito regolamento interno nello spirito del presente Statuto, sottoponendolo all'approvazione dei Soci riuniti nella prima Assemblea Generale.

L'osservanza di tale Regolamento interno è obbligatoria per tutti gli associati.

IL PRESIDENTE

Art. 25) – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, qualora venga nominato; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In caso di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo, convocato senza indugio dal Vice Presidente, provvede alla sua sostituzione.
Fino alla nuova nomina le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 26) – La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati ogni tre anni.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina, nel suo seno, il proprio Presidente.
Il Presidente e il primo Supplente devono essere iscritti all'Albo o dei Dottori Commercialisti, o dei Ragionieri Collegiati, o dei Revisori Ufficiali dei Conti o dei Revisori Contabili.

SCIOGLIMENTO

Art. 27) – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Essa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale secondo i fini che hanno ispirato l'Associazione stessa.
Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 4 giugno 1992

Firma di: Pierre MONKAM, Piergiorgio GILLI, Mario CAPELLO, François BALMA, Mauro BUNINO, Giuseppe SORDELLA, Vincenzo FRANCO, Raffaele CATARINELLA, Massimo RAVECCA, Pierre TSIMBA, Sandro SASSONE, Silvana CASTIGLIONE – Notaio.